

PROPOSTA DI MODIFICHE AL VIGENTE CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE

Redatto dal gruppo di studio del Collegio IPASVI di Brindisi nella seduta del 26 giugno 2017

Alla presenza del Consiglio Direttivo e con il contributo degli infermieri Anzillotti A., Campana P., Natali M., Summa M.J.

CAPO I: PRINCIPI E DOVERI FONDAMENTALI

IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE

Articolo 1

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.

Articolo 2

L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.

Articolo 3

L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

Articolo 4

L'infermiere riconosce che la tutela dell'ambiente è condizione necessaria per il mantenimento del benessere psicofisico della persona. In tale contesto l'infermiere promuove stili di vita sani proponendo e/o progettando specifici interventi educativi e informativi rivolti a singoli, gruppi e collettività, organizzandoli e partecipando ad essi.

Articolo 5

La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

Articolo 6

L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.

Articolo 7

L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.

Articolo 8

Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.

Articolo 9

L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all'approfondimento della riflessione bioetica.

Articolo 10

L'infermiere si impegna affinché il suo agire sia libero da condizionamenti, interessi, pressioni di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi e segnala al proprio Collegio Professionale ogni situazione rilevante

Articolo 11

L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

FORMAZIONE E RICERCA

Articolo 12

L'infermiere conosce il progetto diagnostico e terapeutico. Dà valore all'informazione integrata multi professionale di cui cura la relativa documentazione. Si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Articolo 13

L'infermiere riconosce il valore della ricerca e della sperimentazione quale metodo scientifico universale per mantenere la qualità delle cure in linea con il progresso scientifico. In ambito clinico, assistenziale, organizzativo e formativo l'infermiere identifica situazioni problematiche e propone quesiti di studio bisognevoli di approfondimento e di indagine esplicativa, progetta, svolge e partecipa a percorsi di ricerca di cui cura e diffonde i risultati.

Articolo 14

Nel suo agire professionale l'infermiere si impegna ad un livello di competenza tale da garantire prestazioni infermieristiche di qualità e ricorre, se necessario, all'intervento e/o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Si forma e/o chiede supervisione per attività nuove o sulle quali ha limitata casistica.

Articolo 15

L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Promuove, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, svolge e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.

CAPO II: RELAZIONE CON LA PERSONA ASSISTITA

INFORMAZIONE E DIALOGO

Articolo 16

L'infermiere ascolta, informa la persona assistita e dialoga con essa per valutare, definire e qualificare i bisogni assistenziali e la risposta curativa, lo facilita nell'esprimere le proprie scelte fornendo tutte le informazioni necessarie in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

Articolo 17

L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.

Articolo 18

L'infermiere favorisce i rapporti della persona assistita con chi le è di riferimento e con la sua comunità, tenendo conto della dimensione interculturale

Articolo 19

L'infermiere rispetta la esplicita e consapevole volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute, purché tale mancata informazione non sia di pericolo per la persona stessa o per gli altri.

Articolo 20

L'infermiere nell'esercizio professionale e durante l'intero processo di cura, tutela la privacy della persona assistita ed assicura la riservatezza dei dati ad essa relativi limitandone il trattamento alle situazioni attinenti l'assistenza.

Articolo 21

L'infermiere rispetta il segreto professionale per obbligo giuridico e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

Articolo 22

L'infermiere rispetta la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita espressa dalla persona stessa. Laddove la persona assistita esprimesse e persistesse in una richiesta di attività in contrasto con i principi e i valori dell'infermiere e/o con le norme deontologiche della professione, si avvale della clausola di coscienza rendendosi garante della continuità assistenziale.

TUTELA DELLA PERSONA ASSISTITA

Articolo 23

L'infermiere protegge la persona assistita da eventi accidentali e/o dannosi, ponendo in essere gli interventi necessari corrispondenti a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla situazione di pericolo reale o potenziale.

Articolo 24

L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

Articolo 25

L'infermiere stimola l'interazione con la persona assistita che si trovi in condizioni che ne limitino l'espressione o la definizione e lo sviluppo del suo progetto di vita.

Articolo 26

L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.

Articolo 27

L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.

Articolo 28

L'infermiere, quando la persona assistita non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lei documentato o chiaramente espresso in precedenza.

Articolo 29

L'infermiere rileva e facilita l'espressione del dolore della persona assistita durante l'intero processo di cura. Si adopera affinché la persona assistita sia libera dal dolore

Articolo 30

L'infermiere presta assistenza fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.

Articolo 31

L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento durante l'intero percorso di cura della persona assistita, in particolare nell'evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita.

CAPO III: RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Articolo 32

L'infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni di assistenza dell'assistito e garantire la continuità delle cure.

Articolo 33

L'infermiere, anche nell'esercizio quotidiano della sua attività, dimostra il valore intrinseco della professione infermieristica rendendo disponibili nelle diverse situazioni di apprendimento (studenti tirocinanti, pazienti e familiari, care giver) il proprio sapere e le competenze acquisite. Presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria, delle altre comunità professionali e delle istituzioni.

Articolo 34

L'infermiere adotta comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale e all'interno dell'equipe.

Articolo 35

L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

Articolo 36

L'infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici, si comporta con correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità

CAPO IV: RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 37

L'infermiere, dipendente o libero professionista, partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

Articolo 38

L'infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all'equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

Articolo 39

L'infermiere partecipa attivamente alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita al fine di garantire la migliore qualità delle cure. Egli si adopera affinché l'analisi delle criticità evidenziate e le valutazioni derivate trovino attenzione e condivisione da parte dei responsabili, anche attivando canali formali di comunicazione.

Articolo 40

L'infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della professione, si attiva per proporre soluzioni alternative e se necessario si avvale della clausola di coscienza.

CAPO V: RAPPORTI CON IL COLLEGIO PROFESSIONALE

Articolo 41

L'infermiere, anche nel singolo agire professionale, rappresenta la Professione Infermieristica della quale esprime i valori ed i principi mentre contribuisce a qualificarla e a definirne lo status: a tal fine assume sempre un atteggiamento dignitoso, impronta la sua condotta a principi di correttezza e trasparenza, utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

Articolo 42

L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l'attività professionale.

Articolo 43

L'infermiere, nell'interesse primario della persona assistita, della famiglia e della collettività si adopera per garantire la qualità e l'appropriatezza dell'esercizio professionale. A tal fine segue e partecipa alle iniziative del Collegio Professionale del quale si sente membro attivo e propositivo di cambiamento e perfezionamento, contribuendo alla predisposizione e divulgazione di linee guida.

Articolo 44

L'infermiere iscritto al Collegio Professionale riconosce di essere parte integrante della comunità scientifica infermieristica, nell'ambito della quale evidenzia le attività di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati e le segnala al Proprio Collegio Professionale al fine di ricevere supporto per individuare le migliori strategie risolutive.

Articolo 45

L'infermiere riconosce il ruolo del Collegio Professionale, garante della qualità e sicurezza delle cure al cittadino anche attraverso l'aggiornamento dell'Albo quale strumento di verifica della competenza e qualificazione degli iscritti: in tale contesto, a tutela della salute della persona, l'infermiere segnala l'esercizio abusivo della professione al Collegio Professionale affinché, quest'ultimo, ponga in essere le azioni di vigilanza che ritenga opportune.

Articolo 46

L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.

Articolo 47

L'infermiere si attiene a criteri di trasparenza e veridicità nell'informazione e comunicazione pubblicitaria osservando le indicazioni del Collegio Professionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.

I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.

I Collegi professionali, recepiscono e attuano le indicazioni legislative, regolamentari e giuridiche, inerenti il loro essere enti ausiliari dello Stato.